

Messaggio

numero
8376

data
6 dicembre 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Modifica della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di modifica degli articoli 13, 14, 27 e 30 della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 (LPPS).

I. INTRODUZIONE

La legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione è entrata in vigore in data 1° giugno 2021. A distanza di due anni dalla sua applicazione e a fronte delle prime esperienze maturate, si può affermare che la LPPS ha confermato quanto di buono auspicato, apportando risultati più che soddisfacenti. Con la presente modifica legislativa si intende comunque apportare alcuni piccoli e puntuali correttivi affinché l'applicazione della legge possa essere resa ancor più efficace e, al contempo, accessibile anche a coloro che dimostrano di poter esercitare questa professione nonostante una situazione finanziaria precaria. Attualmente l'accesso alla professione di agente di sicurezza (e di investigatore) è precluso a coloro che si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni. La motivazione alla base dell'introduzione della condizione di solvibilità per l'ottenimento dell'autorizzazione a questa professione era sorretta dalla necessità di evitare che le persone attive in questo specifico settore potessero cadere nella tentazione di appropriarsi dei valori patrimoniali che vengono loro affidati in custodia allo scopo di estinguere i loro debiti personali. Tuttavia, oltre a non esserci statistiche che permettono di stabilire in maniera sicura una correlazione tra le persone con una situazione patrimoniale precaria e la propensione a commettere crimini di natura patrimoniale, questo criterio pone il potenziale lavoratore nella paradossale situazione in cui gli viene preclusa la possibilità di estinguere i propri debiti poiché gli viene impedito di lavorare. Vi è al contrario il rischio che i debiti aumentino, ciò che inevitabilmente ha delle ripercussioni anche a livello sociale per lo Stato. La modifica proposta vuole pertanto rimediare a questo paradosso, concedendo la possibilità anche a queste persone, a determinate condizioni, sia di poter accedere alla professione di agente di sicurezza, così da permettere loro di percepire un salario e avere l'opportunità di rimborsare i propri debiti, che di (re)inserirsi nel contesto sociale e professionale.

II. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE

Art. 13 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³All'agente di sicurezza o all'investigatore privato dipendente che si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni può essere rilasciata un'autorizzazione della durata massima di 1 anno. L'eventuale rinnovo è subordinato alla diminuzione della situazione debitoria almeno del 10%.

⁴Nel caso in cui questa percentuale non sia raggiunta, il Dipartimento può eccezionalmente rinnovare l'autorizzazione per la durata di 1 anno se vi sono validi e comprovati motivi.

Come premesso in precedenza, con l'attuale assetto legislativo, per i combinati disposti degli 13 cpv. 1 lett. e) e 14 lett. d) LPPS, l'agente di sicurezza o l'investigatore privato, dipendente o indipendente, che desidera ottenere un'autorizzazione per esercitare la professione, non deve essere fallito o trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni. Il rifiuto o la revoca di un'autorizzazione ad esercitare la professione ai sensi della LPPS, fondato sull'applicazione del requisito della solvibilità, si configura con una restrizione di una libertà fondamentale, ossia la libertà economica. Limitazioni a quest'ultima libertà, come ogni altra libertà fondamentale, sono ammesse qualora poggiano su di una base legale sufficiente, sono giustificate da un preminente interesse pubblico e ossequiano al principio della proporzionalità (cfr. art. 36 Cost.). In altre parole, restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività economica, devono essere giustificate e non eccedere oltre il necessario al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

Concretamente, dopo attenta analisi, è stato appurato come l'applicazione di questo requisito pone alcune incertezze legate al principio di proporzionalità. Come detto in precedenza, sotto il profilo della sicurezza pubblica, non vi sono dati che dimostrano in maniera certa che le persone con una situazione finanziaria precaria abbiano una propensione maggiore a commettere reati contro il patrimonio. Tuttavia, se da una parte questa correlazione non è documentata, dall'altra, tenuto conto del particolare settore di attività, si pretende che coloro che intendono operare nel campo della sicurezza e dell'investigazione, adempiano ad accresciuti requisiti di integrità morale e godano pertanto di una buona reputazione. Il fatto di avere attestati di carenza beni potrebbe mettere in dubbio l'affidabilità e la responsabilità finanziaria di un individuo, ossia la sua capacità a gestire e onorare gli impegni finanziari, ciò che non è propriamente conforme al requisito di buona condotta.

A fronte di queste riflessioni, si ritiene che la possibilità di rilasciare, a determinate condizioni, un'autorizzazione anche a coloro che si trovano in stato di insolvenza, possa rappresentare un'opportunità di trovare un posto di lavoro, di rimborsare i propri debiti e di reinserirsi nel contesto sociale e professionale. L'impedimento di percepire un salario, che invece potrebbe servire per rimborsare i debiti, appare infatti poco coerente. Non da ultimo, l'attuale requisito relativo alla solvibilità riduce il numero di potenziali candidati in un settore dove vi è già una certa difficoltà a trovare del personale idoneo alla professione.

Fatte queste dovute premesse, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene che la soluzione di limitare il rilascio ai candidati insolubili alla durata di 1 anno rappresenti il compromesso ideale tra il mantenimento dell'attuale rigido assetto legislativo e l'abolizione totale di tale requisito. Allo scadere della validità dell'autorizzazione, al momento della richiesta di rinnovo, la persona dovrà poter dimostrare di aver sfruttato la possibilità che gli è stata

concessa, migliorando la propria situazione debitoria e diminuendo i propri debiti almeno del 10%.

Il capoverso 4 è stato introdotto affinché la competente autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni abbia un certo margine di manovra affinché possa prendere in considerazione eventuali casi in cui nonostante un miglioramento della situazione debitoria, la percentuale del 10% non sia raggiunta. Questa casistica dovrà ad ogni modo rimanere l'eccezione e non la regola. In tal caso l'autorità potrà valutare il rilascio di un rinnovo limitato alla durata di 1 anno se sarà reso verosimile che l'ulteriore miglioramento della situazione debitoria dipende dalla concessione del rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

²L'autorizzazione è inoltre rifiutata al rappresentante responsabile, all'agente di sicurezza indipendente e all'investigatore privato indipendente che sono falliti o si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni.

Con l'aggiunta del capoverso 2 si vuole precisare che l'allentamento riguardante l'esigenza di solvibilità non è applicabile ai rappresentanti responsabili e agli agenti di sicurezza e gli investigatori indipendenti, bensì unicamente agli agenti di sicurezza e agli investigatori dipendenti. La differenziazione è giustificata dal fatto che indipendenti e rappresentanti responsabili rivestono ruoli legati alla propria gestione aziendale, rispettivamente quella dell'agenzia. Per questo motivo si considera opportuno che essi dispongano di una certa stabilità finanziaria. Coloro che aspirano a queste funzioni dovranno pertanto continuare a dimostrare un elevato grado di rettitudine quale indicatore della propria idoneità alla funzione che dovranno occupare.

Art. 27 lett. d) (nuovo)

Sono punibili ai sensi della presente legge:

- a) il rappresentante responsabile ai sensi dell'art. 9;
- b) gli agenti di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti;
- c) coloro che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività che soggiacciono alla presente legge;
- d) coloro che impiegano personale per esercitare attività che soggiacciono alla presente legge senza che questi siano in possesso della necessaria autorizzazione.

Questo articolo fornisce un elenco di persone che possono essere punite in virtù della presente legge. Con l'aggiunta della lettera d) si vuole introdurre la punibilità di colui che,

Messaggio n. 8376 del 6 dicembre 2023

pur non esercitando alcuna attività che soggiace alla LPPS, e non dispone di conseguenza di alcuna autorizzazione ai sensi di questa legge, impiega del personale privo della necessaria autorizzazione al fine di esercitare attività che invece soggiacciono all'obbligo autorizzativo. A titolo di esempio si cita il gerente o il gestore di un esercizio pubblico, che pur non esercitando attività direttamente inerenti la LPPS, impiega del personale addetto a garantire la sicurezza del locale, senza che esso sia in possesso della necessaria autorizzazione. Medesimo discorso vale per il responsabile di una manifestazione o altri eventi analoghi che si avvalgono di persone addette ad esercitare attività di sicurezza sottoposte alla LPPS senza che queste siano in possesso di una valida autorizzazione. Questa regola mira a responsabilizzare maggiormente anche tutti i soggetti che, indirettamente e a vario titolo, operano nell'ambito della sicurezza privata.

Art. 28 cpv. 1

1È punibile con una multa di almeno 50 franchi fino ad un massimo di 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.

L'importo minimo delle contravvenzioni viene abbassato da 200 franchi a 50 franchi al fine di tener conto anche delle casistiche di minor entità, come ad esempio chi, pur essendo autorizzato, dimentica o non espone visibilmente la tessera di legittimazione.

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le modifiche legislative proposte non sono trattate nel programma di legislatura ma perseguono l'obiettivo di favorire il reinserimento nel contesto lavorativo e sociale di persone che necessitano di lavorare al fine di sanare la propria situazione finanziaria. Esse non hanno inoltre incidenze finanziarie dirette né sui comuni, né sul Cantone.

IV. CONCLUSIONI

Le modifiche proposte non comporteranno l'esigenza di aumentare l'effettivo del personale e non genereranno oneri supplementari di rilievo.

In base alle considerazioni che precedono, vi invitiamo ad approvare l'adozione dell'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8376 del 6 dicembre 2023

Disegno di

**Legge
sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8376 del 6 dicembre 2023,

decreta:

I

La legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione del 9 novembre 2020 è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 e 4

³All'agente di sicurezza o all'investigatore privato dipendente che si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni può essere rilasciata un'autorizzazione della durata massima di un anno. L'eventuale rinnovo è subordinato alla diminuzione della situazione debitoria almeno del 10%.

⁴Nel caso in cui questa percentuale non sia raggiunta, il Dipartimento può eccezionalmente rinnovare l'autorizzazione per la durata di un anno se vi sono validi e comprovati motivi.

Art. 14 cpv. 1 e 2

¹L'autorizzazione è rifiutata a chi:

- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;
- b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

²L'autorizzazione è inoltre rifiutata al rappresentante responsabile, all'agente di sicurezza indipendente e all'investigatore privato indipendente che sono falliti o si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni.

Art. 27 lett. d

Sono punibili ai sensi della presente legge:

(...)

- d) coloro che impiegano personale per esercitare attività che soggiacciono alla presente legge senza che questi siano in possesso della necessaria autorizzazione.

Art. 28 cpv. 1

¹È punibile con una multa di almeno 50 franchi fino ad un massimo di 20'000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.

Messaggio n. 8376 del 6 dicembre 2023

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.